Foto: Fairtrade Sweden

Deforestazione UE: misure di semplificazione e obblighi per le PMI

FAIRTRADE

Co-funded by the European Union

Per operatori (primari/a valle) dei segmenti microimprese, piccole, medie e grandi imprese

Ultimo aggiornamento: 15 settembre 2026

Pur stabilendo alti livelli di protezione ambientale, l'EUDR riconosce che le aziende differiscono tra loro in modo rilevante in termini di dimensioni, capacità, complessità della filiera ed esposizione al rischio. Per consentire un'implementazione pratica efficace e proporzionata, il Regolamento e il relativo quadro di attuazione prevedono diverse misure di semplificazione. Le cinque categorie di semplificazione previste sono concepite per creare nel loro insieme un percorso equilibrato, pratico e basato sul rischio verso la conformità all'EUDR. Sono pensate per aiutare le aziende ad adempiere ai propri obblighi in modo responsabile, senza compromettere gli obiettivi del Regolamento.

Cinque misure chiave di semplificazione e relativi obblighi

1 Semplificazione in relazione alle dimensioni dell'azienda e al ruolo nella filiera

Le piccole e medie imprese spesso dispongono di minori risorse rispetto ai grandi operatori. La semplificazione in relazione alle dimensioni dell'azienda tiene conto di tali differenze in termini di:

- adattamento dei tempi di attuazione,
- semplificazione della documentazione o
- requisiti di rendicontazione

per micro, piccole e medie imprese, garantendo al contempo filiere libere dalla deforestazione

2 Semplificazione in relazione ai tempi di attuazione

L'EUDR prevede periodi di transizione e tempi di attuazione differenziati per determinate categorie di operatori. La semplificazione in relazione ai tempi di attuazione prevede:

- proroghe temporali strutturate e
- introduzione graduale degli obblighi

per lasciare alle aziende il tempo necessario a istituire sistemi di dovuta diligenza, mappare le proprie filiere e implementare strumenti di geolocalizzazione e tracciabilità.

3 Semplificazione in relazione al benchmark nazionale

L'EUDR prevede un sistema di benchmark nazionale che classifica i paesi o le regioni come a rischio basso, standard o elevato per quanto riguarda la deforestazione. Per gli approvvigionamenti da paesi a basso rischio, la semplificazione in relazione al benchmark consente di applicare:

- requisiti di dovuta diligenza semplificati

Questo approccio riduce gli oneri amministrativi per gli operatori che si riforniscono da paesi a basso rischio.

4 Semplificazione in relazione alle materie prime

Non tutti i materiali o i prodotti contemplati dal Regolamento UE sulla deforestazione rientrano nel suo campo di applicazione. In casi specifici, come ad esempio

- materiali riciclati
- produzioni antecedenti la data limite,
- o componenti non coperti dal Regolamento

i materiali sono considerati esclusi dall'ambito di applicazione. Pertanto, non richiedono dichiarazioni di dovuta diligenza né una valutazione dei rischi.

5 Semplificazione in relazione alla governance

Gli operatori possono incaricare un proprio rappresentante autorizzato di presentare per loro conto la dichiarazione di dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 4(2).

1 Semplificazione in relazione alle dimensioni dell'azienda e al ruolo nella filiera

Il Regolamento prevede misure di semplificazione differenziate lungo la filiera, tenendo conto del ruolo e del profilo di rischio degli operatori. Tra queste figurano semplificazioni per gli operatori primari con sede in paesi a basso rischio, primi operatori a valle e commercianti, con requisiti proporzionati applicabili alle PMI e alle aziende non PMI.

Gli operatori primari (micro o piccoli) nei paesi a basso rischio (articolo 4a dell'EUDR) beneficiano di una procedura di dovuta diligenza semplificata e di requisiti amministrativi ridotti, in linea con il loro profilo di rischio più contenuto. Essi devono presentare una dichiarazione semplificata una tantum (con stime quantitative annuali) tramite il sistema TRACES. Possono inoltre fornire un indirizzo postale invece che i dati di geolocalizzazione, nonché indicare le quantità annuali stimate anziché i lotti.

I primi operatori a valle e i commercianti (articolo 5 dell'EUDR) possono avvalersi delle informazioni relative alla dovuta diligenza già effettuata a monte, limitando così i propri obblighi alla raccolta e alla registrazione dei numeri di riferimento e dei propri partner commerciali diretti (a monte e a valle).

Gli altri operatori a valle e i commercianti (articolo 5 dell'EUDR) sono soggetti a obblighi ridotti. Non sono tenuti a presentare una DDS né a effettuare valutazioni dei rischi. Non sono tenuti a conservare i numeri di riferimento, ma devono raccogliere e conservare le informazioni relative ai fornitori e ai partner a valle. I commercianti di grandi dimensioni devono inoltre essere registrati nel sistema TRACES.

L'applicazione del Regolamento è modulata in base alle dimensioni delle aziende: le medie e grandi imprese sono tenute a conformarsi a partire dal 30 dicembre 2026, mentre gli operatori micro e piccoli beneficiano di un periodo di transizione supplementare di sei mesi, fino al 30 giugno 2027. Ai fini della determinazione degli obblighi e delle scadenze applicabili, le dimensioni delle imprese sono valutate in base al loro status al 31 dicembre 2024, in linea con la definizione dell'UE.

Dovuta diligenza semplificata per operatori primari micro o piccoli: gli operatori primari micro o piccoli (ovvero la categoria di dimensioni più ridotte) beneficiano di una procedura semplificata: al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico delle imprese più piccole, questi operatori non sono tenuti a presentare la documentazione relativa a un processo di dovuta diligenza completo, ma soltanto una dichiarazione una tantum semplificata.

2 Semplificazione in relazione ai tempi di attuazione

Nessun obbligo ai sensi dell'EUDR per i prodotti preesistenti (regola di esclusione)
L'EUDR stabilisce una regola di esclusione per i prodotti preesistenti: qualsiasi prodotto elencato nell'Allegato I che sia stato prodotto o raccolto prima del 31 dicembre 2020 (articolo 13(a)) non rientra nel campo di applicazione del Regolamento. Tale disposizione garantisce che i prodotti già presenti sul mercato prima dell'entrata in vigore del Regolamento non siano soggetti retroattivamente agli obblighi di dovuta diligenza. Per le scorte esistenti sono pertanto garantite una semplificazione temporanea e la certezza legale.

Importazione prima dell'entrata in vigore degli obblighi ai sensi dell'EUDR
Gli operatori e i commercianti devono conservare prove certe e verificabili del fatto che la materia prima interessata sia stata immessa sul mercato prima dell'entrata in vigore dell'EUDR (30 dicembre 2026/30 giugno 2027). Gli operatori che importano prodotti nel mercato dell'UE prima delle scadenze previste dall'EUDR devono conservare prove chiare, verificabili e certe che dimostrino come le materie prime o i prodotti interessati siano stati introdotti sul mercato prima dell'entrata in vigore del Regolamento (30 dicembre 2026/30 giugno 2027).

Foto: Fairtrade Sweden

Articoli relativi alle semplificazioni

- Semplificazione in relazione alle dimensioni dell'azienda (Articolo 5(2-4))
- Semplificazione in relazione al ruolo nella filiera (Articolo 5)
- Semplificazione in relazione ai tempi di attuazione (Articoli 37 e 38)
- Semplificazione in relazione alle materie prime (Allegato I)
- Semplificazione in relazione al benchmark nazionale (Articolo 13)
- Semplificazione in relazione alla governance (Articolo 6)

3 Semplificazione in relazione al benchmark nazionale

Ai sensi dell'articolo 13 dell'EUDR, gli operatori possono beneficiare di una notevole semplificazione nell'immissione sul mercato dell'UE o nell'esportazione dei prodotti interessati. Gli operatori non sono tenuti ad adempiere agli obblighi di dovuta diligenza di cui agli articoli 10 e 11, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- L'operatore ha valutato la complessità della filiera e il rischio di elusione del Regolamento o il rischio di miscelazione con prodotti di origine sconosciuta o provenienti da paesi a rischio standard o elevato. Sulla base di tale valutazione, l'operatore ha confermato che tutte le materie prime e i prodotti interessati provengono esclusivamente da paesi o regioni classificati come a basso rischio, in conformità all'articolo 29 (Benchmark nazionale).
- Per i prodotti provenienti interamente da paesi a basso rischio: non sono richieste valutazioni né misure di mitigazione dei rischi. La semplificazione si applica solo se non vi sono indicazioni di elusione o rischi di miscelazione all'interno della filiera.

L'elenco ufficiale dei paesi e delle regioni classificati come a rischio basso, standard o elevato ai sensi dell'EUDR è disponibile qui.

4 Semplificazione in relazione alle materie prime

L'EUDR prevede semplificazioni specifiche per determinate categorie di materie prime, riconoscendo che alcune di esse presentano un basso rischio in termini di contributo alla deforestazione. Le sezioni seguenti illustrano i casi e le condizioni particolari in cui si applicano le semplificazioni relative alle materie prime:

Principi fondamentali della semplificazione in relazione alle materie prime

- La dovuta diligenza è richiesta solo per la materia prima primaria indicata nell'Allegato I dell'EUDR (esempio: nel caso del cioccolato, la dovuta diligenza si applica al cacao, ma non all'olio di palma utilizzato come ingrediente)
- I prodotti realizzati esclusivamente con materiali a ciclo di vita completato non sono soggetti all'EUDR. Rientrano in tale categoria anche i prodotti composti al 100% da materie prime interessate riciclate (ad esempio, legno riciclato o pelle riciclata).
- È escluso il noleggio di prodotti interessati che non sono normalmente immessi sul mercato.
- I materiali da imballaggio, i pallet e i prodotti di seconda mano non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento se non vengono venduti come prodotti a sé stanti o verranno riutilizzati.
- I prodotti classificati alla voce ex49 dell'Allegato I sono espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'EUDR, ad esempio libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti del settore tipografico: lettere, cartoline e invii postali simili.
- Prodotti realizzati in bambù, rattan e altri materiali naturali simili al legno
- Articoli in pelle
- Sono esclusi i campioni: i prodotti in piccole quantità destinati esclusivamente a prova, dimostrazione o valutazione non sono soggetti agli obblighi di dovuta diligenza previsti dall'EUDR.

Limitazione importante:

- I sottoprodotti dei processi di produzione non sono esenti se la materia prima non era classificata come scarto (*esempio*: i gusci di cacao generati durante la lavorazione del cacao non rientrano nell'esenzione)

Semplificazione limitata in base alle certificazioni

I sistemi di certificazione possono fornire prove ai sensi dell'applicazione del Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR), ma consentono solo una semplificazione limitata e non sostituiscono i requisiti obbligatori. Certificazioni attendibili di terze parti possono avvalorare la valutazione dei rischi di un'azienda ai sensi dell'articolo 10, in particolare per quanto riguarda l'aspetto della legalità, e contribuire a dimostrare una solida governance della filiera confermando così un basso profilo di rischio e, nella pratica, a semplificare alcuni elementi del processo di verifica.

I sistemi di certificazione, tuttavia, non sostituiscono né riducono gli obblighi fondamentali di dovuta diligenza previsti dal Regolamento e non costituiscono una prova di conformità. Indipendentemente dallo stato di certificazione, gli operatori rimangono pienamente responsabili della raccolta dei dati di geolocalizzazione, della verifica della conformità legale, dello svolgimento delle valutazioni dei rischi, dell'attuazione delle misure di mitigazione dei rischi ove necessarie e della presentazione di una dichiarazione di dovuta diligenza. La certificazione può pertanto rafforzare e sostenere la conformità all'EUDR, ma non esenta dall'applicazione dei requisiti del Regolamento.

Nessuna semplificazione

L'EUDR non prevede esenzioni in base al tipo di materia prima, alla regione o alla tipologia di produttore. Tutti i prodotti interessati e le filiere rimangono soggetti ai requisiti del Regolamento.

Il Regolamento non prevede inoltre alcun sostegno finanziario, riduzioni tariffarie o ripartizione dei costi. L'assistenza può provenire da programmi o iniziative esterni, quali i Progetti Fairtrade e i finanziamenti HREDD per la raccolta dei dati di geolocalizzazione, nonché dai controlli di geolocalizzazione e dalla formazione inclusi nei servizi standard Fairtrade.

La raccolta dei dati di geolocalizzazione rimane obbligatoria per tutti gli operatori, ad eccezione degli operatori primari. Questi ultimi devono fornire le coordinate degli appezzamenti da cui provengono le materie prime interessate.

5 Semplificazione in relazione alla governance

Gli operatori o i commercianti possono incaricare un proprio rappresentante autorizzato di presentare per loro conto la dichiarazione di dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 4(2).

Nel caso di una microimpresa o di una persona fisica, può anche trattarsi del successivo operatore o commerciante a valle nella filiera, che non sia una microimpresa o una persona fisica. L'impresa delegante rimane comunque pienamente responsabile della conformità del prodotto interessato all'EUDR. Devono essere applicati e rispettati i requisiti previsti dal Regolamento per l'operatore o i commercianti che conferiscono l'incarico.

Requisiti:

- L'operatore o il commerciante autorizzato deve avere sede nell'Unione Europea (codice EORI)
- Copia del mandato in una lingua ufficiale dell'Unione Europea

Foto: Fairtrade Sweden

Ulteriore materiale informativo:

Obblighi dei commercianti PMI,
Albero decisionale per la scelta del software,
Diagramma di flusso,
Guida ai prodotti